



Comune di Gignese

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI AREA RAGIONERIA

N. 130 DEL 29-08-2026

OGGETTO:

Provvedimento di autotutela amministrativa. Sospensione della riscossione dell'Imposta di Soggiorno a decorrere dal 01/09/2026 a seguito della pubblicazione della D.D. n. 351/A2013A/2026 della Regione Piemonte.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Rosita MARI

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale stabilisce che l'imposta di soggiorno può essere istituita e applicata unicamente dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;

VISTA la Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte n. 351/A2013A/2026 del 27 luglio 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30 luglio 2026, avente ad oggetto l'approvazione dell'elenco regionale dei Comuni turistici del Piemonte per l'anno 2026;

DATO ATTO CHE, a seguito di puntuale verifica del citato provvedimento regionale, il Comune di Gignese non risulta inserito nell'elenco ufficiale dei Comuni turistici validato per l'anno d'imposta corrente;

RILEVATO CHE, in forza del principio di legalità che governa la potestà impositiva degli Enti Locali, la mancata inclusione nel provvedimento regionale comporta il venir meno del presupposto oggettivo e della legittimazione giuridica alla riscossione dell'Imposta di Soggiorno sul territorio comunale per l'anno 2026;

CONSIDERATO CHE la prosecuzione dell'attività di riscossione del tributo, in assenza del prescritto riconoscimento normativo regionale, esporrebbe l'Ente ad azioni di rivalsa, ricorsi per indebito oggettivo da parte dei contribuenti e a potenziali contestazioni in materia di danno erariale;

RITENUTO pertanto necessario, in via di autotutela amministrativa e a tutela dell'affidamento dei contribuenti e dei gestori delle strutture ricettive, disporre l'immediata sospensione della riscossione dell'Imposta di Soggiorno a valere per tutti i pernottamenti effettuati a decorrere dal 1° settembre 2026;

PRECISATO CHE rimangono fermi e impregiudicati gli obblighi di dichiarazione, rendicontazione e riversamento al Comune delle somme regolarmente riscosse dai gestori per i pernottamenti avvenuti fino alla data del 31 agosto 2026, in costanza dei requisiti previsti per il precedente periodo;

CONSIDERATO CHE la sospensione della riscossione del tributo per la restante parte dell'esercizio comporta una minore entrata correntemente stimata in **circa € 5.000,00** sul capitolo di entrata 1018/99 codice bilancio 1.01.01.41.001;

DATO ATTO CHE si provvederà a garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, mediante apposita variazione di bilancio volta a riallineare gli stanziamenti di entrata e di spesa correlati;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **DI DISPORRE**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la **sospensione della riscossione dell'Imposta di Soggiorno** nel territorio del Comune di Gignese a decorrere **dal 1° settembre 2026**.
2. **DI STABILIRE** che, per l'effetto, a partire dalla medesima data del 1° settembre 2026, i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi insistenti sul territorio comunale non sono più legittimati a richiedere né a incassare il predetto tributo dagli ospiti.
3. **DI FARE SALVI** gli obblighi di conservazione dei dati, dichiarazione periodica e riversamento nelle casse comunali delle somme incassate dai gestori per i pernottamenti effettuati fino alla data del 31 agosto 2026.
4. **DI PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento comporta una minore entrata di € 5.000,00 e di attivare contestualmente le procedure per la necessaria variazione di bilancio a tutela degli equilibri finanziari dell'Ente.
5. **DI DARE ATTO** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non altera gli equilibri di bilancio correnti in attesa della successiva variazione compensativa.
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento:
 - Al Sindaco e alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza;

- Al Segretario Comunale;
 - Al Responsabile del Servizio Finanziario per la valutazione degli equilibri di bilancio e le conseguenti variazioni delle poste di entrata.
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" e di apposito avviso sul sito dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RAG. Rosita Mari

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)